Pubblicato il 13/11/2026

Firmato digitalmente

N. 00731/2026 REG.PROV.CAU.
N. 0000154/2026 PROT.AG.ID

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di revoca, o, in subordine, modifica del decreto cautelare *ante causam* n. 718/2026, proposta dal Libero consorzio Comunale di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Scaminaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la società F.C. Trapani 1905 a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Roberta Maria Grazia Chianetta;

nel ricorso ante causam depositato dalla società F.C. Trapani 1905 a r.l. in data 9/11/2026, ed avente ad oggetto l'annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 301 del 6/11/2026 con la quale si intima alla F.C. Trapani 1905 s.r.l. di provvedere allo sgombero dei locali dello stadio comunale entro il 10/11/2026, quando risulta già fissata una partita di campionato per il 15/11/2026;
- degli atti e provvedimenti alla stessa presupposti;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente F.C. Trapani 1905 a r.l., ai sensi dell'art. 61 c.p.a. in data 9/11/2026;
Visto il D.P. n. 718/2026 con il quale la predetta istanza è stata accolta, al fine di consentire lo svolgimento della partita casalinga in calendario per il 15/11/2026;
Vista l'istanza di revoca del predetto D.P. *ante causam* n. 718/2026 depositata dal Libero consorzio Comunale di Trapani in data 12/1/2026;
Rilevato che risulta dall'istanza di revoca e dagli atti alla stessa allegati, che, ancorché la società sportiva avesse ancora la disponibilità dello stadio comunale, tuttavia per la disputa delle gare interne nella stagione 2026/2027 (peraltro a porte chiuse per ragioni di sicurezza pubblica), è stato utilizzato il Velodromo di Palermo, circostanza che la società sportiva ha omesso di rappresentare nell'istanza *ex* art. 61 c.p.a.;
Ritenuto che sussistano quindi i presupposti per la revoca del D.P. *ante causam* n. 718/2026;
Ritenuto che sussistano altresì i presupposti per la condanna della F.C. Trapani 1905 a r.l. al pagamento delle spese di lite per la fase *ante causam*.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza proposta dal Libero consorzio Comunale di Trapani e, per l'effetto, revoca, il D.P. *ante causam* n. 718/2026.

Condanna la Società F.C. Trapani 1905 a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di fase, che liquida in favore del Libero consorzio Comunale di Trapani in Euro 2.500,00, oltre ad iva, cpa e spese generali al 15%.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed anche, a mezzo PEC, alla Prefettura di Palermo (in proprio) ed alla Prefettura di Trapani (in proprio), affinché possano adottare gli eventuali opportuni provvedimenti, in vista del regolare svolgimento dell'evento sportivo previsto per il 15 novembre 2026.

Così deciso in Palermo il giorno 12 novembre 2026.

Il Presidente ff

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO